



COMUNE DI VALDASTICO

PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 6

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to STEFANI STEFANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. ALFIDI LUIGI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto che copia della presente delibera viene oggi pubblicata all'albo pretorio comunale, ove resterà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000.

Addì 13-05-2016

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Baldessari Franca

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

per il decorso del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.

per dichiarazione di immediata esecutività ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Addì 27-04-2016

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Baldessari Franca

La presente copia è conforme all'originale agli atti di questo ufficio.

Addì 13-05-2016

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Baldessari Franca

Franca Baldessari

OGGETTO:

IUC - APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2016 - MODIFICA REGOLAMENTO TARI - SCADENZA RATE

L'anno **duemilasedici** il giorno **ventisette** del mese di **aprile** alle ore **19:30** nella Sede Municipale in seduta di **Prima convocazione**, sotto la presidenza del **VICESINDACO STEFANI STEFANO** e la partecipazione del Segretario Comunale **DOTT. ALFIDI LUIGI**, si è riunito il Consiglio Comunale.

Il Presidente, accertato il numero legale e dichiarata aperta la seduta, invita il Consiglio Comunale ad esaminare e discutere sulla proposta di deliberazione in oggetto, alla quale partecipano:

| | |
|---------------------|----------|
| GUGLIELMI CLAUDIO | Assente |
| STEFANI STEFANO | Presente |
| TOLDO ENRICO | Assente |
| AGOSTINI GIULIO | Presente |
| PRETTO LORIS | Presente |
| MARANGONI GIO MARIA | Presente |
| LORENZI FRANCESCA | Presente |
| LORENZI MIRKO | Presente |
| TOLDO ALBERTO | Presente |
| SARTORI CLAUDIO | Assente |
| SERAFINI ROBERTA | Presente |

Partecipa alla seduta l'Assessore Esterno Sartori Anna.

Presenti 8 - Assenti 3

PARERI RESI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 267/2000

Parere Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data 15-02-2016

Il Responsabile del Servizio
F.to CALGARO LUCIA

Parere Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data 15-02-2016

Il Responsabile del Servizio
F.to CALGARO LUCIA



Il Vice Sindaco illustra il contenuto della deliberazione, osservando che viene modificata la scadenza delle rate che viene fissata al 16 giugno ed al 16 dicembre.

Senza dibattito

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Vice Sindaco;

Premesso che:

- l'art. 1, commi 639 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi che si articola nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore e nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
- il comma 704 dell'art. 1 della citata Legge 147 del 27/12/2013 ha stabilito l'abrogazione dell'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 relativo all'applicazione della TARES, che pertanto a decorrere dal 01/01/2014 è abolita;
- con l'introduzione della nuova tassa sui rifiuti TARI la maggiorazione prevista per i servizi indivisibili di 0,30 centesimi per mq versati nel 2013 allo Stato, dal 2014 è sostituita dal nuovo tributo per i servizi indivisibili denominato "TASI", con propria autonomia tributaria, la cui base imponibile corrisponde a quella stabilita per la determinazione dell'imposta municipale propria (IMU).
- i commi da 641 a 668 dell'art.1 della Legge n.147 del 27 dicembre 2013 relativi alle disposizioni normative per l'applicazione della TARI;
- il comma 651 dell'art.1 della Legge 147/2013 stabilisce che il comune per la commisurazione della tariffa TARI tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n.158;
- il tributo TARI, ai sensi del comma 654 deve coprire integralmente i costi di esercizio e di investimento, i quali debbono essere analiticamente individuati nel piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- l'art. 1 comma 655 dell'art.1 della Legge 147/2013 stabilisce che per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca corrisponde ai comuni la somma concordata in sede di Conferenza Stato-città quale importo forfetario complessivo per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento rifiuti. L'importo corrisposto per le istituzioni scolastiche è sottratto dai costi complessivi di gestione del servizio che deve essere coperto con il tributo TARI;
- fino all'attuazione delle procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle superfici delle unità immobiliari, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della TARSU fino al 2012 e della TARES per l'anno 2013;
- il Comune con Regolamento di cui all' art.52 del D.Lgs. n.446/1997 puo' prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:
 - a) abitazione unico occupante;

- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- c) locali diversi dalle abitazioni principali, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) fabbricati rurali ad uso abitativo;

oltre ad altre riduzioni ed esenzioni, la cui copertura però deve essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa con risorse di bilancio diverse dal tributo TARI;

Visto il comma 683 del citato art. 1 della Legge n.147/2013, che prevede che il Consiglio comunale approvi le tariffe della TARI entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione in conformità del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

Visto il piano finanziario redatto dal gestore del servizio di raccolta e trasporto rifiuti Alto Vicentino Ambiente Srl, in collaborazione con gli uffici comunali, il quale tiene conto sia dei costi per la parte del servizio che il Comune svolge in economia, sia dei costi relativi al servizio di smaltimento dei rifiuti svolto dalla Società Alto Vicentino Ambiente srl;

Considerato che la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il calcolo per le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo e alla superficie, mentre per le utenze non domestiche, distinte nelle 30 categorie previste dal DPR 158/99, il calcolo avviene sulla base della superficie e che per il 2016 il criterio, per quanto riguarda la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è così determinato: utenze domestiche 83,50% ed utenze non domestiche 16,50%;

Considerato altresì che sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche sono stati utilizzati rispettivamente coefficienti di produttività, Ka e Kb per le utenze domestiche, e Kc e Kd per le utenze non domestiche, mediati tra i valori minimo e massimo previsti dal DPR 158/99, sia per la parte fissa che per la parte variabile della tariffa al fine di evitare aumenti economici troppo elevati e mantenere una omogeneità e una certa perequazione nel carico fiscale delle diverse categorie;

Visti i commi 4 e 5 dell'art. 29/D del Regolamento Comunale L.U.C. approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 09.09.2014, i quali recitano: “

4. Il pagamento dell'importo annuo dovuto è effettuato, in numero due rate scadenti nei mesi di aprile e novembre dell'anno di competenza. E' consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno dell'anno di competenza del tributo. L'importo complessivo del tributo annuo da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166 art.1 della legge 296/2006.

5. Per l'anno 2014, in deroga a quanto sopra, il pagamento dell'importo dovuto è effettuato in numero due rate scadenti nei mesi di settembre e novembre.

Di dare atto che le scadenze della TARI a partire dall'anno 2016 saranno quella del 16.06 e del 16.12, in concomitanza del pagamento IMU e TASI, in quanto meno oneroso economicamente per il Comune dover inviare ai contribuenti un unico plico contenente la bollettazione dei tributi, più agevole per il contribuente dover recarsi un'unica volta presso gli uffici;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000;

Con la seguente votazione resa nelle forme di legge:

Presenti: n.8

Astenuti: n.2

Votanti: n.6

Favorevoli: n.6

Contrari: n. //

DELIBERA

1. di approvare l'allegato piano finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani per l'anno 2016 redatto dal gestore del servizio di raccolta e trasporto rifiuti Alto Vicentino Ambiente Srl predisposto dall'Ufficio Tributi, dal quale risulta un costo di € **135.556,30**, che viene allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato sub.A);
2. di dare atto che per gli immobili posseduti da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, è prevista la riduzione del 66,67% rispetto l' aliquota ordinaria;
3. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2016;
4. di dare atto che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti TARI, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del Decreto L.gs.30/12/1992 n.504 all'aliquota deliberata dalla Provincia;
5. di dare atto che nel bilancio di previsione 2016 viene iscritta la corrispondente risorsa a titolo di TARI per l'integrale copertura del costo del servizio;
6. per le motivazioni espresse in premessa di modificare il comma 5 dell'art. 29/D del Regolamento Comunale I.U.C. approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 09.09.2014 sostituendo le parole "Per l'anno 2014" con le parole "a partire dall'anno 2016 saranno quella del 16.06 e del 16.12, in concomitanza del pagamento IMU e TASI";
7. di dare atto che la modifica del Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016;
8. di incaricare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

Con successiva e separata votazione riportante il seguente esito:

Presenti: n.8

Astenuti: n. 2

Votanti: n. 6

Favorevoli: n. 6

Contrari: n. //

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.